

Cassazione Penale sentenza 47702-14

Omissis

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 07.10.2011, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice monocratico, dichiarava A.F. responsabile del reato di truffa in concorso e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Secondo l'accusa, l' A., in concorso con B. E. e S.C., quali medici di medicina generale, partecipanti alla Medicina di gruppo denominata "F.A.D.P.-M.I.G. Asl (OMISSIS) costituita con atto del 09.02.2004 ai sensi del combinato disposto, *D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, commi 4 e 9*, autorizzata con determina del Dirigente della Direzione Operativa dell'Asl (OMISSIS) del 16.07.2004, mediante artifici e raggiri consistiti:

- nella mancata esecuzione da parte del dott. A. dei turni di visita presso lo studio, sede della medicina di gruppo;

- nella sostituzione dei medici del gruppo da parte di medici terzi in contrasto con quanto previsto dal *D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, comma 4, lett. g) ed n)*;

- nella mancata comunicazione ai cittadini iscritti ai propri elenchi della forma e modalità dell'associazione, in contrasto con il *D.P.R. n. 270/2000, art. 40, comma 4, lett. b)*, traeva in errore la predetta Asl (OMISSIS) che corrispondeva allo stesso l'emolumento mensile previsto per il servizio di medicina associata, di cui i pazienti non hanno mai usufruito ed in concreto mai espletato (in Bari dal luglio 2004 al giugno 2006).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore proponeva impugnazione. Con sentenza in data 16.10.2013, la Corte d'appello di Bari, rigettando il gravame, confermava la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, assistito da difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando:

- nullità della sentenza ai sensi *dell'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento al *D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, comma 4, lett. n)* (primo

motivo);

- nullità della sentenza ai sensi *dell'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al *D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, comma 4, lett. n)* (secondo motivo);

- nullità della sentenza ai sensi *dell'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al *D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, comma 4, lett. b)* (terzo motivo);

- nullità della sentenza ai sensi *dell'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 62 bis c.p. (quarto motivo).

Con riferimento al primo motivo, il ricorrente, dopo aver premesso e censurato il percorso motivazionale dei giudici del gravame che hanno sostanzialmente ripreso, in maniera ripetitiva, le argomentazioni trattate dal giudice di primo grado senza fornire adeguata motivazione alle censure mosse dalla difesa, evidenzia come non si fosse tenuto conto delle previsioni di cui al *D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, punto 2, lett. c), e) ed f)* che impongono rispettivamente di: - realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici; - realizzare forme di maggiore fruibilità ed accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate; - perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale. In particolare, assume il ricorrente che, quanto previsto dal D.P.R. cit., art. 40, comma 4, lett. n), vada letto in combinato disposto sia con quanto previsto dalla precedente lett. g) **che consente ai medici partecipanti di svolgere l'attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico che con quanto previsto alla lett. j) del medesimo articolo secondo cui gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilità all'accesso per un arco di almeno sei ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici.** Fermo quanto precede, nessuna verifica era stata di fatto operata al fine di accertare se l' A. fosse stato effettivamente sostituito dagli altri medici dell'associazione medesima, nè se lo stesso avesse effettivamente compensato quelle ore di assenza con la presenza pomeridiana o in orari diversi da quelli monitorati dagli investigatori. Con riferimento al secondo motivo, si evidenzia l'illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese da appena quindici pazienti dell'imputato, la penale responsabilità di quest'ultimo, quando invece una più attenta lettura delle risultanze dibattimentali avrebbe consentito di ricondurre la condotta tenuta dall'imputato al più in una mera irregolarità amministrativa, come riconosciuto nei confronti dei coimputati ovvero in un'ipotesi di truffa contrattuale. Con riferimento al

terzo motivo, si evidenzia l'illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che la legge non prescriva forme particolari o specifiche di pubblicità, limitandosi a prevedere che "i medici aderenti all'associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell'associazione (art. 40, comma 4, lett. b). In ogni caso, il tempo ridotto dell'attività dell'associazione rispetto al momento della sua costituzione, il ritardo del trasferimento dell' A. nella nuova struttura per decisione della competente ASL e la convinzione di poter far ricorso al criterio della rotazione interna dei medici della medicina associata avrebbero dovuto imporre una qualificazione di detta condotta quale inadempimento contrattuale.

Con riferimento al quarto motivo, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della ritenuta oggettiva gravità delle condotte. I giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che le attenuanti generiche sono previste con riferimento a non prevedibili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità a delinquere dell'imputato e sono finalizzate ad un più congruo adeguamento della pena al fatto concreto, in conformità ai principi costituzionali di ragionevolezza, personalizzazione e funzione rieducativa della pena. Nel caso di specie, la concretezza della vicenda e l'incensuratezza dell'imputato deponevano per un sensibile ridimensionamento della sanzione rispettosa dei principi testè esposti.

Motivi della decisione

4. Il ricorso, che reitera censure già elevate in sede di gravame e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado, è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

5. Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Cass., Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Cass., Sez. 6 n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Cass., Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui *all'art. 581 c.p.p.*, comma 1, lett. c), che impone la esposizione

delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass., Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

5.1. Fermo quanto precede, ed accomunando la trattazione - per le reciproche interazioni logiche - le prime tre doglianze sollevate, si evidenzia come la sentenza impugnata, da leggersi in integrazione con quella di primo grado alla luce dell'esistenza di una c.d. "doppia conforme", abbia dato adeguata risposta alle censure già oggetto dei motivi d'appello e pedissequamente riproposte in sede di legittimità riconoscendo come l'invocata disposizione del [D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, comma 4, lett. n\)](#) secondo la quale all'interno della forma associativa può adottarsi il criterio della "rotazione interna" per ogni tipo di sostituzione inferiore a trenta giorni "non appare dirimente al fine di escludere la sussistenza della contestata truffa ... ove si consideri non solo la mancata dimostrazione da parte dell'imputato dello svolgimento negli orari in cui lo stesso avrebbe dovuto prestare la sua attività professionale presso lo studio di Medicina di Gruppo ... di attività di prestazione medica differenti da quelle pattuite e per un periodo inferiore a 30 giorni, ... e quindi dell'adozione del criterio della "rotazione interna" con i suoi due colleghi, ma anche che non v'è traccia in atti che questi ultimi abbiano mai sostituito, in ragione di tale criterio, l' A. ricevendo i suoi clienti, come peraltro si evince chiaramente dalle concordi sommarie informazioni testimoniali rese da tutte le pazienti dell'imputato che, intervistate dalla polizia giudiziaria, hanno riferito di non essere state messe al corrente del fatto che l'ambulatorio ... era organizzato come medicina di gruppo e di poter pertanto ricorrere alle prestazioni sanitarie degli altri medici nei casi previsti ...".

5.2. Anche in merito all'invocata giurisprudenza di legittimità in materia di truffa contrattuale, la Corte, con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico, argomenta sulla sua non pertinenza alla fattispecie avendo riconosciuto come l'imputato non modificò unilateralmente le modalità esecutive dell'accordo contrattuale raggiunte con il S.S.N. e quindi con la ASL (OMISSIS), "modificazioni che peraltro avrebbe in ogni caso dovuto comunicare, il che non è avvenuto" e che invece, nel periodo monitorato "... (lo stesso) non ebbe a prestare la propria attività professionale presso l'anzidetto Centro di Medicina di Gruppo nelle forme e secondo le modalità previste in statuto, essendosi limitato a trasferire ivi il suo studio medico, ma continuando a lavorare in proprio potendo godere della connivenza dei dr. B. e S. i quali, invece, da sempre avevano lavorato presso la sede di via (OMISSIS)". Tutti gli ulteriori rilievi difensivi sono stati ritenuti destituiti di fondamento e comunque irrilevanti ai fini della configurabilità del reato de quo, ed in particolare:

- la pretesa "compensazione" delle ore di assenza dallo studio di Medicina di Gruppo con la presenza nella struttura nelle ore pomeridiane o in orari diversi da quelli evidenziati dalla polizia tributaria, che la Corte ha ritenuto essere "rimasta come mera deduzione difensiva non suffragata da dati certi di oggettivo riscontro";
- la pretesa pubblicità orale asseritamente effettuata dall'imputato ai pazienti

circa la sua reperibilità in altra sede, essendo emerso dalle concordi testimonianze assunte, secondo le quali i pazienti non conoscevano i due colleghi dell' A., nulla sapevano del Centro di Medicina di Gruppo e che si erano recati presso la nuova sede unicamente per farsi curare dal dott. A..

Rileva la Corte territoriale come "a prescindere dalla mancata autorizzazione da parte della ASL al trasferimento del suo studio da c.so (OMISSIS) e del mancato riscontro in atti della richiesta di trasferimento ..., nulla impediva all'imputato di segnalare al ridetto Ente pubblico la modifica degli orari di ricevimento dei pazienti in relazione alla sua asserita impossibilità di trasferirsi con immediatezza nel nuovo studio, il che gli avrebbe consentito sicuramente di regolarizzare la sua posizione". Da qui la conclusione, ampiamente giustificata, secondo cui l' A. ebbe a dissimulare fraudolentemente una situazione di fatto invero inesistente al precipuo scopo di lucrare gli indebiti compensi erogatigli per prestazioni mediche mai eseguite, con conseguente sussistenza del contestato reato di truffa contrattuale.

5.3. Pari manifesta infondatezza involge il quarto motivo di doglianza. Anche sul punto la motivazione della Corte territoriale è del tutto insindacabile in sede di legittimità avendo precisato che "per espressa dizione dell'art. 62 bis c.p., u.c., come introdotto dal [D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. f\) bis](#), convertito con modificazioni nella [L. 24 luglio 2008, n. 125](#), l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche", di cui l' A. appare immeritevole "in ragione dell'oggettiva gravità delle condotte".

Riconosce il Collegio come, per costante giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Lule, Rv.

259899). La medesima giurisprudenza di legittimità riconosce altresì che, ai fini della determinazione della pena, il giudice - come verificatosi nella fattispecie - può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Cass., Sez. 2, n. 933, dell'11/10/2013, dep. 13/01/2014, Debbiche Helmi e altri, Rv. 258011).

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto [dell'art. 616 c.p.p.](#), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente

in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 16 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014